Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 30 MAGGIO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 3 maggio 1983, n. **21**.

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, recante nuova tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e modifiche al regime delle detrazioni d'imposta.

(2936)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 30 MAGGIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28:

Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1983 (delibera assembleare 10 febbraio 1965).

Società generale immobiliare Sogene, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1983 (delibera assembleare 16 maggio 1977).

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1983.

Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1983.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1983.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure-toscana, per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1983.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1983.

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « Ex magnetofoni Castelli 1973 ».

Remco Italia, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni « Ex elettronica trentina 1972 ».

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1983.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1191.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

didattica del latino.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento;

didattica del latino.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

didattica del latino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 220

LEGGE 23 maggio 1983, n. **230.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, la parola: « 1985 » *è sostituita dalla seguente*: « 1986 »;

al quarto comma, sono soppresse le parole: « riferita a quello in servizio alla data del 1° gennaio 1983 e commisurata all'entità dei pensionamenti anticipati », *e le parole*: « degli enti e delle aziende portuali » *sono sostituite dalle seguenti*: « degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali »;

al quinto comma, le parole: « e alle » *sono sostituite dalle seguenti*: « nonché alle »;

al sesto comma, la parola: « 1985 » *è sostituita dalla seguente*: « 1986 »;

dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« (6. 1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette aziende. ».

All'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: « maggiore età », *sono aggiunte le seguenti*: « e della maggiore anzianità contributiva »;

al secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni con anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza. »;

al terzo comma, le parole: « del sessantesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti*: « del limite di età valido per la cessazione dal servizio »;

al sesto comma, le parole: « 1983-86 » *sono sostituite dalle altre*: « 1983-87 », *e le parole*: « in ragione di lire 15.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987. ».

All'articolo 3:

al secondo comma, le parole: « dagli ordinamenti degli enti portuali » *sono sostituite dalle seguenti*: « dagli ordinamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dalla contrattazione collettiva vigente per i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali. »;

al sesto comma, le parole: « di lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 »;

il settimo comma è sostituito dal seguente:

« (7) Nei porti di cui al primo comma dell'articolo 1 è vietata l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali, ovvero l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali di nuovo personale fino alla completa attuazione dei programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e per necessità derivanti da riorganizzazione delle attività portuali che comportino la mobilità definitiva dei lavoratori degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o fra i porti della stessa provincia o di province finitime. »;

all'ottavo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, può modificare, con proprio decreto, la dotazione organica degli enti, delle aziende e delle compagnie portuali, determinata ai sensi del quarto comma del precedente articolo 1, in relazione alle esigenze funzionali del porto ed all'entità del traffico. »;

al decimo comma, la parola: « debbono » *è sostituita dalla seguente*: « possono »;

al dodicesimo comma, le parole: « entro il 1° gennaio 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il dodicesimo comma, è aggiunto il seguente:

« (12. 1) Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente: " Il servizio di cassa è affidato agli istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione con il fondo gestione". »;

il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« (14) Per i regolamenti e le tariffe relativi a tutte le prestazioni rese nei porti, che devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile, quest'ultima deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. Trascorso tale termine i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. »;

il sedicesimo comma è sostituito dai seguenti:

« (16) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è soppresso.

(16.1) Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Genova sono disciplinati con deliberazione dell'assemblea del Consorzio, sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile. »;

dopo il sedicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« (16.2) Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " Il Ministro della marina mercantile può nominare, con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso dei suddetti requisiti "

(16.3) Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti.

(16.4) Nei porti nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, sesto comma, possono essere collocati in quiescenza anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo programmi concordati fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dai collocamenti in quiescenza di cui al precedente comma restano a carico degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici operanti nei rispettivi porti ».

All'articolo 4:

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« (6) Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 88.000 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi nel settore portuale". ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DI GIESI — SCOTTI — GORIA — BODRATO

AVVERTENZA. — *Il testo del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, coordinato con quello della presente legge di conversione, sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 2 giugno 1983.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. 231.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

epigrafia latina;
grammatica greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. 232.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono inseriti i seguenti insegnamenti:

tecnica e politiche di vendita;
organizzazione aziendale;
finanza aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 maggio 1983.

Proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983 nei territori delle province di Foggia, Bari e Matera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei territori delle province di Foggia, Bari e Matera si sono verificati, nell'anno 1983, prolungati ed eccezionali periodi di siccità, che hanno gra-

vemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole, singole od associate, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile, per effetto della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole, ricadenti nei territori delle province di Foggia, Bari e Matera delimitati dalle regioni, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate fino a ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3269)

DECRETO 19 maggio 1983.

Proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983 nei territori delle province di Potenza e Campobasso nonché in quelli della regione siciliana.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei territori delle province di Potenza e Campobasso, nonché in quelli della regione siciliana si sono verificati, nell'anno 1983, prolungati ed eccezionali periodi di siccità, che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole, singole od associate, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile, per effetto della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole ricadenti nei territori delle province di Potenza e Campobasso, nonché in quelli della regione siciliana, che saranno delimitati dalle regioni interessate, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate fino a 24 mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3268)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1983.

Abilitazione del Banco di Roma a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 10 marzo 1983, con la quale il Banco di Roma S.p.a. ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Banco di Roma S.p.a., è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività dello stesso Banco di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

(3224)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 1983.

Approvazione del modello di bollettino per il versamento sul conto corrente postale del comune della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante l'istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati;

Visto l'art. 21, terzo comma, dello stesso decreto-legge, concernente le modalità per il versamento di detta sovrimposta sul conto corrente postale del comune;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di bollettino per il versamento su conto corrente postale del comune della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983, con le relative caratteristiche tecniche.

Il presente decreto, unitamente al modello, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. .... .000
Lire ....
sul C/C N. .... intestato al Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
(cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale)
.... M F
codice fiscale sesso
....
comune (o Stato estero di nascita) e data di nascita
....
domicilio fiscale: Comune, Via e numero civico

Bollo a data

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFF. POSTALE
....

Cartellino del bollettario | numerato d'accettazione

tassa data progress.

Bollettino di L. .... .000
Lire ....
....
sul C/C N. .... intestato al
Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
cognome e nome, ovvero den. o ragione sociale
....
codice fiscale
....
domicilio fiscale

Bollo lineare dell'Uff. accettante

L'UFF. POSTALE
....

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. .... .000
Lire ....
sul C/C N. .... intestato al Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
(cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale)
.... M F
codice fiscale sesso
....
comune (o Stato estero di nascita) e data di nascita
....
domicilio fiscale: Comune, Via e numero civico

Bollo a data

Bollo lineare dell'Uff. accettante

L'UFFICIALE POSTALE
.... N. ....
del bollettario ch 9

Mod. ch 8-bis AUT-SCF

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

> < 16 <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: in acconto ☐ a saldo ☐

1	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo
2	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti il presente bollettino indicando con *chiarezza il numero* e **la intestazione** del conto ricevente.
NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.
La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Scrivere in modo leggibile, a macchina o a stampatello (non a matita).

1) Il versamento deve essere eseguito in favore del Comune ove sono ubicati i fabbricati;
2) Il versamento in acconto deve essere effettuato nel mese di novembre 1983; quello a saldo, entro il 31 maggio 1984;
3) Gli importi da versare vanno arrotondati alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;
4) Per le donne indicare il cognome da nubile.

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: in acconto ☐ a saldo ☐

1	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo
2	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRIBUENTE ....

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bollettino denominato « mod. ch. 8-*bis* AUT-SCF » é stampato su carta di gr. 90/mq. e con le seguenti dimensioni:
1) altezza totale del modulo: cm. 10,1;
2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm. 19;
3) collocazione dei segni grafici di apertura (<) e di chiusura (>) stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca, di marcaggio, rispettivamente: a mm. 11,2 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura; a mm. 15,1 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo per il segno di chiusura;
4) lunghezza del modulo, esclusa la ricevuta: cm. 16,5;
5) lunghezza della ricevuta: da cm. 10,3 a cm. 16,5.

(3265)

DECRETO 26 maggio 1983.

Approvazione delle modalità di comunicazione ai comuni dei dati risultanti dalle dichiarazioni annuali e degli accertamenti eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante l'istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati;

Visto l'art. 22, primo comma, dello stesso decreto-legge, che, ai fini dell'esecuzione dei controlli, prevede la comunicazione ai comuni interessati, da parte dell'Amministrazione finanziaria, degli elementi identificativi e dei dati reddituali dei fabbricati risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno e compreso, nonché la trasmissione ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato di copia degli accertamenti in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo unico

Sulla base delle rilevazioni meccanografiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1983, il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone appositi elenchi da fornire ai comuni per il tramite degli uffici distrettuali delle imposte dirette nel cui distretto i comuni sono compresi.

Gli elenchi recano, ordinati alfabeticamente, le generalità dei dichiaranti, corredate dal numero del codice fiscale e dal domicilio fiscale, gli estremi di identificazione della dichiarazione presentata e, per ciascun fabbricato sito nel comune per il quale l'elenco è formato, gli elementi identificativi e contabili desunti dal quadro *B* dei modelli 740 e 740/S, dal quadro *E* del modello 750 e dal quadro *F* del modello 760.

Gli elementi di cui al precedente comma potranno essere forniti direttamente dal Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ai comuni che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1984, mediante supporto magnetico le cui caratteristiche tecniche saranno concordate con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Gli elenchi saranno inviati agli uffici entro tre mesi dal termine della liquidazione delle dichiarazioni eseguita, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette trasmettono ai comuni copia dell'avviso di accertamento per la parte concernente i redditi dei fabbricati situati nel comune stesso, che hanno formato oggetto di accertamento in rettifica o d'ufficio ai fini delle imposte sul reddito, relativi ai periodi di imposta interessati dall'applicazione della sovrimposta comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

(3266)

DECRETO 26 maggio 1983.

Approvazione del modello di distinta per il versamento diretto alla tesoreria del comune della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante l'istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati;

Visto l'art. 21, terzo comma, dello stesso decreto-legge, concernente le modalità per il versamento diretto di detta sovrimposta alla tesoreria del comune;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di distinta per il versamento diretto alla tesoreria del comune della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

La distinta deve essere redatta in tre copie da ottenere a ricalco, di cui una è rilasciata al contribuente.

Il presente decreto, unitamente al modello, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

Il Ministro: FORTE

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI .... per la somma di

Lire ____________________ (in lettere) ....**.000** (in cifre) in acconto ☐ a saldo ☐

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) .... Domicilio fiscale ....

Comune (o Stato estero) di nascita .... Data di nascita .... Codice fiscale .... Sesso (M o F) ....

____________________ Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA	
										IN ACCONTO	A SALDO
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							

(recto)

AVVERTENZE

Scrivere in modo leggibile, a macchina o a stampatello (non a matita).

1) Il versamento deve essere eseguito in favore del Comune ove sono ubicati i fabbricati;

2) Il versamento in acconto deve essere effettuato nel mese di novembre 1983; quello a saldo, entro il 31 maggio 1984;

3) Gli importi da versare vanno arrotondati alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;

4) Per le donne indicare il cognome da nubile;

5) La distinta deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale.

(verso)

(3267)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 maggio 1983.

Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 19 luglio 1968, n. 1018; e successive modifiche;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1979, 1° aprile 1980, 4 dicembre 1981 ed 8 febbraio 1982;

Ritenuta la necessità di unificare in unico provvedimento la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci su strada;

Ritenuta l'opportunità, già indicata nelle premesse del citato decreto 4 dicembre 1981, di adeguare la disciplina predetta alla prossima istituzione delle abilitazioni speciali previste dall'art. 16 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché di semplificare il sistema di assegnazione delle autorizzazioni per graduatoria e di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle piccole imprese singolarmente e nelle forme di cooperative e consorzi;

Sentita la commissione consultiva istituita con il decreto 4 dicembre 1981 e tenuto conto del suo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazione

Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che:

abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale;

abbiano disponibilità di uno o più autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacità di carico superiore a 35 q.li ovvero con peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi.

Nel presente decreto, per disponibilità s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.

Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali e bilaterali.

Art. 2.

Assegnazioni delle autorizzazioni multilaterali

Le autorizzazioni multilaterali vengono accordate:

1) per rinnovo, in base all'utilizzo di autorizzazioni precedentemente conseguite;

2) per assegnazione, in base a graduatorie di merito.

Art. 3.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

Le autorizzazioni multilaterali che si rendono ogni anno disponibili per l'area geografica della Comunità economica europea (CEE) e per quella della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare domanda e secondo l'ordine delle graduatorie all'uopo predisposte:

A) per il 50% alle imprese che, non essendo titolari di autorizzazioni multilaterali, possiedono autorizzazioni bilaterali (permanenti o assegnazione di 50 o più viaggi) per almeno due relazioni di traffico;

B) per il 50% alle imprese già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali.

Se sono disponibili autorizzazioni multilaterali sia per l'area CEE sia per l'area CEMT, queste ultime sono assegnate alle prime classificate, in aggiunta all'autorizzazione CEE conseguita.

Se le autorizzazioni disponibili per l'area CEE o per l'area CEMT sono in numero dispari, l'autorizzazione in più è assegnata alla graduatoria di cui alla lettera *B*).

Se sono dispari sia le autorizzazioni per l'area CEE sia quelle per l'area CEMT, la CEE in più è assegnata alla graduatoria di cui alla lettera *A*) e la CEMT in più alla graduatoria di cui alla lettera *B*).

Art. 4.

Graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire autorizzazioni multilaterali

Le graduatorie di cui alla lettera *A*) del precedente articolo sono formate attribuendo i seguenti punti:

1 per ogni veicolo munito di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui l'impresa richiedente abbia la disponibilità in eccedenza rispetto al numero di autorizzazioni permanenti o assegnazioni di 50 viaggi, anche per differenti relazioni di traffico, di cui l'impresa sia titolare;

0,4 per ogni anno, fino al quinto, di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto merci su strada; 0,3 per ogni anno dal sesto al decimo; 0,2 per ogni anno dall'undicesimo al quindicesimo e 0,1 per ogni anno in più fino al ventesimo;

1 per ciascuna relazione di traffico per la quale l'impresa sia titolare di un'autorizzazione permanente o assegnazione di almeno 20 viaggi.

Le graduatorie di cui alla lettera *B*) del precedente articolo sono formate attribuendo i seguenti punti:

un sesto del quoziente fra il numero dei viaggi effettuati con autorizzazioni multilaterali nel periodo 1° gennaio-30 settembre dell'anno in cui è presentata la domanda ed il numero delle autorizzazioni multilaterali possedute dall'impresa;

1 per ogni relazione di traffico servita utilizzando le predette autorizzazioni, con almeno 4 viaggi nel periodo 1° gennaio-30 settembre dell'anno in cui è presentata la domanda.

In entrambe le graduatorie, a parità di punteggio è preferita l'impresa avente maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto per conto di terzi.

Le graduatorie sono approvate con decreto ministeriale ed hanno validità sino all'approvazione di quelle successive.

Art. 5.

Esclusione dalle graduatorie

Non è inclusa nelle graduatorie di cui al precedente articolo l'impresa:

a) che al 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria, non abbia svolto, da almeno un anno, attività di trasporto internazionale verso Paesi compresi nell'area CEMT;

b) che, nell'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria, non abbia ottenuto il rinnovo anche solo di una autorizzazione multilaterale a causa di mancata o insufficiente utilizzazione della stessa;

c) che abbia conseguito autorizzazioni multilaterali per la stessa area geografica nell'anno di presentazione della domanda;

d) cui sia stata inflitta la revoca di autorizzazione a seguito di condanna penale nel triennio, ovvero ai sensi del primo comma dell'art. 12 nel biennio, precedente l'anno cui si riferisce la graduatoria;

e) cui sia stata inflitta la sospensione di autorizzazione, ai sensi del successivo art. 12, nell'anno precedente quello cui si riferisce la graduatoria.

L'esclusione di cui al punto *c*) non opera qualora tutte le imprese in graduatoria ottengano autorizzazioni.

Art. 6.

Assegnazione delle autorizzazioni bilaterali

Le autorizzazioni internazionali bilaterali vengono accordate:

1) per rinnovo delle autorizzazioni possedute, in base all'utilizzo delle stesse;

2) per trasformazione di altre autorizzazioni possedute per la stessa relazione di traffico;

3) per primo rilascio.

Art. 7.

Trasformazione di autorizzazioni bilaterali

Le autorizzazioni permanenti insufficientemente utilizzate ai fini del rinnovo, qualora il contingente bilaterale cui appartengono sia formato anche da autorizzazioni a viaggio, se l'utilizzo è stato almeno proporzionale alla media annua di 18 viaggi, sono trasformate in assegnazioni fisse di viaggi di numero non inferiore ai 110% dei viaggi effettuati.

Ove ciò sia possibile in base agli accordi bilaterali in vigore, la Direzione generale della M.C.T.C., sentita la commissione consultiva costituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, stabilisce quando e per quali relazioni di traffico le autorizzazioni bilaterali permanenti di cui le imprese siano titolari possono essere trasformate in assegnazioni fisse di autorizzazioni a viaggio, e viceversa, su domanda delle imprese stesse. Tali trasformazioni dovranno raggiungere contemporaneamente il fine di agevolare il lavoro delle singole imprese titolari e quello di aumentare la capacità di lavoro complessiva dei trasportatori nazionali. Il numero dei viaggi risultanti dalla trasformazione, o quello dell'assegnazione da trasformare in permanente, sono fissati dalla Direzione generale della M.C.T.C., sentita la commissione stessa e nel rispetto dei fini predetti.

I viaggi effettuati con autorizzazioni a viaggio ottenuti a qualsiasi titolo sono trasformati in assegnazioni fisse di viaggi per la medesima relazione di traffico, qualora l'impresa richiedente abbia effettuato su di essa almeno due viaggi al mese di media.

I viaggi effettuati da imprese titolari di assegnazioni di viaggi in eccedenza rispetto all'assegnazione determinano l'aumento dell'assegnazione stessa.

La percentuale di conversione di cui ai due precedenti commi è stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C., sentita la commissione, in misura non inferiore al 90% dei viaggi effettuati dall'impresa.

Art. 8.

Rilascio di autorizzazioni bilaterali che non costituiscono assegnazioni fisse

Le autorizzazioni a viaggio che si rendono in ogni momento disponibili sono rilasciate nei limiti di quote mensili, anche variabili, stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C. sentita la commissione istituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981.

Esse sono riservate per metà alle imprese che nell'anno precedente non abbiano usufruito di autorizzazioni per alcuna relazione di traffico, per metà alle imprese che nell'anno stesso abbiano usufruito di autorizzazioni per qualsiasi relazione di traffico. Della prima quota il 20% è riservato alle cooperative e consorzi costituiti ed operanti da almeno due anni ed alle imprese che ne siano socie. Le quote non utilizzate in ogni trimestre sono disponibili, nel successivo, per le altre categorie di trasportatori.

Le autorizzazioni a viaggio hanno validità per un numero di viaggi, fino ad un massimo di dieci, e sono assegnate dalla Direzione generale della M.C.T.C., sentita la commissione stessa, tenendo conto del parco veicolare delle imprese richiedenti e secondo i seguenti criteri di priorità:

1) per le imprese non titolari di autorizzazioni nell'anno precedente, preferendo quella con maggiore anzianità di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato per l'esercizio dell'attività di trasporto merci per conto di terzi;

2) per le altre imprese, preferendo quelle che, tenuto conto, per ciascuna relazione di traffico, della distanza dal confine della sede principale dell'impresa, abbiano maggiormente utilizzate le autorizzazioni di cui erano titolari.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Presentazione delle domande

Le domande per ottenere l'inclusione nelle graduatorie per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali, la trasformazione in assegnazioni fisse delle autorizzazioni conseguite senza od oltre l'assegnazione, nonché il rinnovo delle autorizzazioni permanenti e delle assegnazioni di viaggi, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Direzione generale III - Divisione 33, entro il termine perentorio del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferiscono la gra-

duatoria, l'assegnazione e il rinnovo. Quando le domande sono inviate per raccomandata, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Nelle domande dovranno essere indicati i veicoli in disponibilità delle imprese richiedenti al 31 ottobre.

Ogni domanda di rinnovo deve essere riferita ad una sola relazione bilaterale o multilaterale di traffico. Non sono prese in considerazione domande cumulative.

Ciascuna impresa è tenuta a corredare le domande con un modulo — predisposto dalla Direzione generale M.C.T.C. — in duplice copia nel quale l'impresa dovrà indicare i dati e gli elementi relativi a tutte le relazioni di traffico per le quali vengono avanzate, con separate domande, richieste di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni internazionali.

Le domande ed il modulo ad esse allegato devono essere sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge.

Le domande pervenute o che risultino spedite con raccomandata oltre il 31 ottobre, nonché quelle sprovviste del prescritto modulo, non saranno prese in considerazione.

La Direzione generale M.C.T.C. effettua le opportune indagini per accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e nei moduli ad esse allegati. Ove risulti l'inesattezza di tali dati, si provvede alla rettifica dei medesimi, alla revoca delle autorizzazioni che fossero state conseguite per effetto delle inesattezze, nonché all'eventuale adozione delle diverse sanzioni previste nel successivo art. 12.

I consorzi e le cooperative a proprietà divisa possono richiedere in nome e per conto dei propri associati le autorizzazioni, allegando documentazione del rapporto associativo.

Le domande per ottenere autorizzazioni a viaggio senza assegnazione, ovvero quando l'assegnazione sia stata esaurita, potranno essere presentate in ogni tempo, senza modello allegato e senza autentica della firma, rispettando le altre disposizioni contenute nel presente articolo; esse tuttavia dovranno, almeno la prima volta ogni anno, contenere l'indicazione dei veicoli in disponibilità dell'impresa richiedente, convalidata dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. Per talune relazioni di traffico, la Direzione generale M.C.T.C., sentita la commissione istituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, potrà peraltro richiedere anche ulteriore documentazione inerente al trasporto da svolgere.

Art. 10.

Valutazione dei requisiti delle imprese e dei viaggi effettuati ai fini del rinnovo o del rilascio delle autorizzazioni disponibili.

Le autorizzazioni sono assegnate tenendo conto dei requisiti posseduti dalle imprese al 31 ottobre, quali risultano dal controllo dei dati contenuti nelle domande e nei moduli allegati.

Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni l'impresa deve avere in disponibilità veicoli in numero almeno pari alle autorizzazioni permanenti (o assegnazioni fisse di 50 viaggi). Le assegnazioni fisse di viaggi ottenute in conversione di un permanente, se superiori a 50 viaggi, a questo fine sono equiparate ad un permanente.

I viaggi effettuati sono valutati a condizione che l'impresa richiedente:

1) abbia provveduto alla restituzione delle autorizzazioni utilizzate o scadute, nonché dei fogli statistici relativi ai viaggi da valutare. Non saranno valutati i viaggi la cui documentazione non appaia attendibile per mancanza dei timbri autentici delle dogane o perché i fogli statistici risultino alterati, inesatti o compilati in modo incompleto dall'impresa.

I predetti documenti devono essere accompagnati dalle lettere di vettura, ove occorrano, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, compilate in ognuno dei campi previsti, con l'indicazione, a margine in alto, del numero dell'autorizzazione internazionale con la quale è stato effettuato il trasporto;

2) abbia convenientemente utilizzato l'autorizzazione di cui è richiesto il rinnovo.

L'utilizzazione è valutata, con riferimento alla specifica relazione di traffico, sulla base della media mensile dei viaggi effettuati nei primi nove mesi dell'anno in cui è presentata la domanda di rinnovo ovvero, se più favorevole, nel periodo 1° ottobre-30 settembre.

La Direzione generale della M.C.T.C., sentita la commissione istituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, determina il livello minimo di utilizzazione, tenuto conto della media generale di utilizzazione delle autorizzazioni e nel rispetto delle percentuali fissate, a tutela delle imprese richiedenti, dal precedente art. 7.

Art. 11.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

Le autorizzazioni internazionali rilasciate ad imprese munite di autorizzazioni per il trasporto di cose per conto di terzi possono essere trasferite ad altre imprese nei casi previsti dalla vigente normativa per i trasferimenti delle autorizzazioni nazionali all'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Ove sia in corso il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12 o sia in corso un procedimento penale, non è consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che nell'ipotesi di successione ereditaria.

Decorsi gli effetti della sanzione amministrativa e concluso il procedimento penale con sentenza assolutoria passata in giudicato, l'avente diritto è reintegrato nella possibilità di ottenere il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

La domanda per ottenere il trasferimento delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui al primo comma del presente articolo, deve essere presentata al Ministero dei trasporti - Direzione generale

M.C.T.C., contestualmente a quella di richiesta di trasferimento dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi.

Nelle more del trasferimento dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi, la Direzione generale M.C.T.C. attribuisce all'impresa richiedente le autorizzazioni di cui era titolare l'impresa originaria, fatta salva l'immediata revoca qualora venga negato il trasferimento dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi ovvero tale trasferimento non avvenga per negligenza dell'impresa richiedente.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

Per accertate violazioni di disposizioni di legge o regolamentari commesse nella presentazione delle domande e della documentazione allegata, nonché in relazione alla esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottate, a carico delle imprese titolari delle autorizzazioni previste dal presente decreto, le sguenti sanzioni amministrative:

1) diffida;

2) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

3) revoca delle autorizzazioni.

Le sanzioni, previste dai numeri 2) e 3) del precedente comma, possono concernere, secondo la gravità del fatto, le sole autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

In caso di ripetizione della stessa irregolarità entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella precedente.

Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale ed in relazione ad esse sia promossa azione penale, avuto riguardo alla gravità e alla natura del reato il direttore generale della M.C.T.C. può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del direttore generale della M.C.T.C.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

In attesa che vengano emanate ed attuate le norme relative al conseguimento delle abilitazioni speciali, le autorizzazioni al trasporto merci internazionale possono essere accordate alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di merci in conto terzi, previsto dalla legge n. 298/1974, che non abbiano subito sanzioni più gravi dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 21 della legge stessa ovvero che abbiano conseguito autorizzazioni internazionali nel 1982.

Art. 14.

Sono abrogati i decreti ministeriali 21 settembre 1979, 1° aprile 1980, 4 dicembre 1981 con l'esclusione dell'art. 3 ed 8 febbraio 1982.

Le graduatorie multilaterali per il 1983 restano regolate dalla normativa sinora in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(3223)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. « D.A.S. » - Difesa automobilistica sinistri, in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica alla riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1981 della S.p.a. « D.A.S. » - Difesa automobilistica sinistri, con sede in Verona, via IV Novembre n. 24, già autorizzata ad esercitare attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La S.p.a. « D.A.S. » - Difesa automobilistica sinistri, con sede in Verona, via IV Novembre n. 24, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica alla riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3006)

DECRETO 2 maggio 1983.

Approvazione di condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio dell'invalidità totale e permanente, presentate dalla S.p.a. Assicuratrice edile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modicative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 agosto 1982 della S.p.a. Assicuratrice edile, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti la copertura complementare dell'invalidità permanente e totale;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza di seguito descritte, presentate dalla S.p.a. Assicuratrice edile, con sede in Milano:

condizioni di polizza regolanti l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipato pagamento del capitale assicurato, in caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(3007)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 febbraio 1983, n. **233.**

Riconoscimento della finalità esclusiva di culto della confraternita dell'Immacolata Concezione detta « dei Poveri », in Sora.

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la finalità esclusiva di culto della confraternita dell'Immacolata Concezione detta « dei Poveri », con sede nella chiesa parrocchiale di S. Restituta, in Sora (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 34

DECRETO 8 marzo 1983, n. **234.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria Maggiore », in Napoli.

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 2 giugno 1970, integrato con altro decreto del 3 maggio 1978 e con dichiarazione del 21 febbraio 1979, relativo al trasferimento con lo stesso titolo del beneficio parrocchiale di « S. Maria Maggiore » dalla chiesa della « Pietrasanta », in Napoli, nella chiesa di « S. Maria della Provvidenza », in frazione Miano del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 35

DECRETO 21 marzo 1983, n. **235.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei « SS. Giovanni e Pio », in Vigevano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei « SS. Giovanni e Pio », in Vigevano (Pavia). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno sul quale insistono il sacro edificio, la casa canonica e locali adibiti a ministero religioso-pastorale, descritti nella perizia giurata 11 maggio 1981 del geom. Renato Boccellini e complessivamente valutati in L. 400.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, disposta dalla confraternita della Beata Vergine del Carmine e di S. Margherita, in Vigevano, con atto pubblico 26 giugno 1981, n. 46929 di repertorio, a rogito dott. Pier Candido Badalla, notaio in Vigevano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 36

DECRETO 21 marzo 1983, n. **236.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di « S. Giovanni Battista » e di « S. Nicola », in Rofrano.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vallo della Lucania 1° maggio 1982, relativo alla separazione della parrocchia di « S. Giovanni Battista » dalla parrocchia di « S. Nicola », entrambe in Rofrano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 37

DECRETO 21 marzo 1983, n. **237.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia ad acquistare un immobile.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia viene autorizzata ad acquistare dalla società Edilcostruzioni Pontarelli, al prezzo di lire 900.000.000, un fabbricato ubicato in Isernia, corso Risorgimento, località S. Leucio, della superficie complessiva di mq 1.480, di cui mq 1.366,26 coperta, insistente su terreno censito al catasto terreni del comune di Isernia alla partita 6742, foglio 79, numeri 119, 121 e 118 e alla partita 10301, foglio 79, n. 267 ed a corrispondere una parte, pari a L. 100.000.000, del predetto prezzo di acquisto mediante cessione alla società stessa del terreno di proprietà camerale ubicato in Isernia e censito al catasto terreni alla partita 6374, foglio 78, particelle 222 e 223.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1983
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti, stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 1° novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti, stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 19 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saic Casati, sede e stabilimento in San Martino Siccomario (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi, sede e stabilimento in Albaredo Arnaboldi (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3228)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 i poteri conferiti al dott. Attilio D'Alessandro, commissario governativo della società cooperativa edificatrice « Consorzio provinciale fra le cooperative edificatrici della provincia di Firenze », in Firenze, sono stati prorogati fino al 15 maggio 1983.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Co.La.Ri.Co. », in Pomezia (Roma), composto dai signori:

Presidente:

Pironomonte dott. Giuseppe.

Membri:

Bagazzoli Bruno;
Beninati Edoardo.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 il dott. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (L'Aquila) il 19 febbraio 1948, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Nuova Technital », in Roma, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 giugno 1979, in sostituzione del rag. Franco Vicini, dimissionario.

(2872)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Napoli:

« 326-NA »: Grande S.n.c., in Napoli;
« 362-NA »: Del Gatto Vincenzo, in Torre del Greco;
« 443-NA »: Esposito Antonio, in Napoli.

Provincia di Treviso:

« 30-TV »: Doriguzzi Zordanin Carlo, in S. Biagio di Collalta

Provincia di Venezia:

« 51-VE »: Andreatta Giovanni, in Venezia;
« 91-VE »: Vianello Lauro, in Venezia;
« 144-VE »: Pu.Bi.Ce. S.n.c., in Venezia.

(2816)

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Fiduciaria del Sempione S.r.l. », in Milano ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Istituto lombardo di revisione e certificazione di Dassogno Alberto e C. S.a.s. », in Milano, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Recofid S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Euro-Revisione S.a.s. di Maurizio Sordini e C. Società di organizzazione e revisione », in Milano, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Riunione italiana cauzioni e carte di credito S.p.A. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1983 ha autorizzato la società « Istituto fiduciario emiliano Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 25 marzo 1983, ha sospeso l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Fiduciaria della Steccata Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Parma.

(2873)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 10 dicembre 1976, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di Giovanni Calderai il 1° agosto 1974 in Roma. — « Incurante del gravissimo pericolo cui andava incontro, non esitava a calarsi in un tombino per portare soccorso a un compagno di lavoro che a causa di esalazioni venefiche era rimasto esanime sul fondo. Sopraffatto anch'egli dai gas, perdeva nel nobile intento la giovane vita, dando luminoso esempio di non comune ardimento e di perseverante solidarietà umana ».

Medaglie d'argento

Alla memoria di Marino Ciampelli il 29 agosto 1974 in Venturina di Campiglia Marittima (Livorno). — « Con grande coraggio e pronta determinazione si calava in un pozzo artesiano per soccorrere due persone che si trovavano in grave pericolo sul fondo a causa di esalazioni venefiche, ma sopraffatto anch'egli dai gas, perdeva nel nobile intento la vita. Luminoso esempio di perseverante altruismo e di cosciente sprezzo del pericolo ».

Italo Pampagnin il 15 dicembre 1974 in Dolo (Venezia). — « Con pronta decisione, si slanciava in soccorso di un automobilista che, perso il controllo dell'auto, era precipitato nelle acque di un fiume. Raggiunto il mezzo inabissato, riusciva a rompere con un pugno un finestrino e a trarre in salvo il malcapitato che già presentava sintomi di asfissia. Mirabile esempio di operante solidarietà umana e non comune sprezzo del pericolo ».

Felice Vivian il 28 dicembre 1974 in San Miniato (Pisa). — « Spettatore di una rapina ad un ufficio postale, con coraggio e decisione balzava alle spalle del malvivente armato che stava avviandosi verso l'uscio e tentava di disarmarlo. Coadiuvato da altro animoso, tempestivamente intervenuto a seguito della sua fulminea azione, riusciva ad avere ragione del malfattore e a consegnarlo alle forze dell'ordine ».

Appuntato dei carabinieri Giovanni Papa il 9 febbraio 1975 in Cancello Arnone (Caserta). — « Prontamente accorreva in un appartamento ov'erasi sviluppato un violento incendio e, incurante del rischio, penetrava nella cucina in fiamme nell'intento di salvare una bambina di pochi mesi. Avvedutosi che nel locale si trovava il corpo semicarbonizzato della piccola ed una bombola di gas arroventata, trascinava il contenitore all'esterno, onde evitare il pericolo di un'imminente deflagrazione, non esitando a tornare nell'abitazione per prendere il corpicino senza vita della bimba. Mirabile esempio di non comune ardimento e alto senso del dovere ».

Medaglie di bronzo

Giuseppe Burtone il 15 luglio 1973 in Latina località Foce Verde. — « Si slanciava coraggiosamente in mare riuscendo a trarre in salvo a riva una giovane donna che, spinta al largo da una improvvisa ondata, si trovava in difficoltà ».

Alfonso Bidello il 27 maggio 1974 in Venezia. — « Incurante del rischio, si gettava in un canale, nonostante avesse subito di recente un'operazione al menisco, per trarre in salvo una bimba cadutavi accidentalmente ».

Santo Mallia il 18 luglio 1974 in Pachino (Siracusa). — « Con coraggiosa determinazione si slanciava in soccorso di due bimbi che, a bordo di un canotto, erano stati spinti al largo dal forte vento e dalla violenza delle onde del mare, riuscendo a trarli in salvo, dopo notevoli sforzi ».

Brigadiere dei carabinieri Mario Deiana il 9 settembre 1974 in Castel di Sangro (L'Aquila). — « Con generoso ardimento si slanciava nelle vorticose acque di un torrente per soccorrere un giovane che vi era caduto riuscendo, dopo notevoli sforzi, a raggiungere il pericolante e a portarlo, in salvo, a riva ».

Adolfo Di Marco il 19 novembre 1974 in Loreto Aprutino-Contrada « Palazzo » (Pescara). — « Noncurante dell'immanente pericolo di esplosione, infranto il vetro di una portiera, estraeva il conducente che era rimasto imprigionato tra le lamiere contorte di una autovettura alimentata a gas, coinvolta in un incidente stradale; subito dopo, si introduceva nuovamente nella macchina, per recuperare documenti ritenuti di ingente valore ».

Ferruccio Zambenedetti il 29 novembre 1974 in Venezia. — « Slanciatosi coraggiosamente nelle gelide acque di un canale, riusciva, dopo non lievi sforzi, ad estrarre il conducente dall'abitacolo di una vettura che vi era precipitata, traendolo in salvo a riva ».

Vigile del fuoco Carmelo Giannusa, vigile del fuoco Alfonso Parisi il 12 dicembre 1974 in Palermo. — « Avvertito che un uomo era rimasto prigioniero sotto le macerie per la caduta di un muro di uno stabile in demolizione, nonostante il pericolo di ulteriori crolli, con grande sforzo riusciva ad aprirsi un varco e raggiungere il pericolante, liberandolo ».

Tenente dei carabinieri Francesco Paolo Curci, vice brigadiere dei carabinieri Paolo Iuso il 2 febbraio 1975 in Venosa (Potenza). — « Accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio a causa della fuoriuscita di gas liquido da una bombola ubicata nella cucina, riusciva, con l'aiuto di altro militare, a trasportare il contenitore all'esterno e ad evitare che le fiamme si propagassero ad un locale attiguo adibito a deposito di materiale infiammabile ».

Vice brigadiere dei carabinieri Gustavo Campobasso il 2 febbraio 1975 in Venosa (Potenza). — « Accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio a causa della fuoriuscita di gas liquido da una bombola ubicata nella cucina, riusciva ad isolare un altro contenitore che, nello stesso locale, era collegato ad una stufa accesa, evitando più gravi conseguenze ».

Vice brigadiere dei carabinieri Giocomo Convertini, appuntato dei carabinieri Antonio Di Polito il 2 febbraio 1975 in Venosa (Potenza). — « Accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio a causa della fuoriuscita di gas liquido da una bombola ubicata nella cucina, riusciva, con l'aiuto di altro militare, a trasportare all'aperto un uomo privo di sensi rinvenuto nello stesso locale, salvandolo da sicura morte ».

Carabiniere Bernardino Gallitelli il 2 febbraio 1975 in Venosa (Potenza). — « Accorso prontamente in una abitazione ove si era sviluppato un violento incendio a causa della fuoriuscita di gas liquido da una bombola ubicata nella cucina, riusciva a ridurre, mediante un estintore, l'incalzare delle fiamme che si erano propagate alle suppellettili ».

(2628)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1983

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1983 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1982		58.361.296.617		
Gestione di bilancio	Entrate finali	33.404.113.055		
	Spese finali		43.938.913.881.098	— 10.534.800.418.043
	Rimborso di prestiti		6.310.435.258.610	
	Accensione di prestiti	18.050.818.863.436		
	TOTALE	51.454.932.326.491	50.249.349.139.708	+ 1.205.583.186.783
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	353.260.947.107.152	342.613.710.584.669	— 10.647.236.522.483
	Crediti di tesoreria	119.167.535.653.135	131.012.334.569.505	— 11.844.798.916.370
	TOTALE	472.428.482.760.287	473.626.045.154.174	— 1.197.562.393.887
TOTALE COMPLESSIVO		523.941.776.383.395	523.875.394.293.882	
Fondo di cassa al 31 marzo 1983			66.382.089.513	+ 8.020.792.896
TOTALE A PAREGGIO		523.941.776.383.395	523.941.776.383.395	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1982	Al 31 marzo 1983	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	58.361.296.617	66.382.089.513	+ 8.020.792.896
Crediti di tesoreria	104.689.282.970.251	116.534.081.886.621	+ 11.844.798.916.370
TOTALE	104.747.644.266.868	116.600.463.976.134	+ 11.852.819.709.266
Debiti di tesoreria	281.442.977.082.249	292.090.213.604.732	— 10.647.236.522.483
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 176.695.332.815.381	— 175.489.749.628.598	+ 1.205.583.186.783

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1983: 911.044 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1983

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**29.402.555.543.483 ***				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	**3.996.970.590.119***				
ENTRATE CORRENTI . . .	**33.399.526.133.602***	**TITOLO I — Spese correnti . .**	**38.813.286.568.351**	Risparmio pubblico	— 5.413.760.434.749
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**4.587.329.453***	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	**5.125.627.312.747**		
ENTRATE FINALI . . .	**33.404.113.463.055**	**SPESE FINALI . . .**	**43.938.913.881.098**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 10.534.800.418.043
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**6.310.435.258.610**		
ENTRATE FINALI . . .	**33.404.113.463.055**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**50.249.349.139.708**	**Ricorso al mercato**	— 16.845.235.676.653
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**18.050.818.863.436**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**51.454.932.326.491**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**50.249.349.139.708**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 1.205.583.186.783

Dati provvisori.

(3221)

BANCA

PROVVISORIA **Situazione al**

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa			2.159.903.203.661	
II - In deposito all'estero			21.376.652.701.793	23.536.555.908.454
CREDITI IN ORO (FECoM)				9.470.671.406.268
CASSA				2.352.588.004.515
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario		231.392.766.022		
- ammassi		1.678.559.650.681	1.909.952.416.703	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente		2.066.095.083.962		
- a scadenza fissa		82.577.500.000		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		961.001.689.467	3.109.674.273.429	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione				5.019.626.690.132
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU			9.761.275.444.477	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise		417.756.323		
- corrispondenti in conto corrente		386.912.302.230		
- depositi vincolati		2.831.745.427.630		
- diverse		2.437.396.285	3.221.512.882.468	12.982.788.326.945
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				1.605.605.503.408
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore)			10.623.174.200.996	
II - Conti speciali			2.239.728.219.982	12.862.902.420.978
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				8.000.000.000.000
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				25.482.309.939.658
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				576.325.033.079
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità		37.289.376.518.483		
- per investimento delle riserve statutarie		355.247.144.686		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		942.165.590.853	38.586.789.254.022	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie		10.916.884.602		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		273.629.332.196	284.546.216.798	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	2.246.400.428			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	70.571.694.213	72.818.094.641		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	1.898.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	4.030.611.550	5.929.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	40.348.016.597			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	73.171.220.824	113.519.237.421	192.266.519.612	39.063.601.990.432
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			39.710.122.717	39.710.122.718
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili			29.612.015.144	
II - Impianti			89.691.529.909	
III - Monete e collezioni			307.195.088	119.610.740.141
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati		23.089.998.620		
- in allestimento		10.108.239.273	33.198.237.893	
III - Debitori diversi			242.216.025.954	
IV - Altre			838.422.252.222	1.113.836.516.069
RATEI				344.632.755.687
RISCONTI				—
SPESE DELL'ESERCIZIO				362.758.747.832
			L.	143.453.684.106.316
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia		5.995.634.916.182		
- altri		281.150.179.397.858	287.145.814.314.040	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni		—		
- esteri		703.632.774.321	703.632.774.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			930.649.193.558	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)			1.000.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)			—	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni		—		
- esteri		3.147.812.069.904	3.147.812.069.904	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)			3.147.812.069.904	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			318.556.392.572	296.394.276.814.299
			TOTALE... L.	439.847.960.920.615

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(3222)

D'ITALIA

28 febbraio 1983 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			31.629.688.513.000
VAGLIA CAMBIARI	»			261.313.423.033
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		3.619.670.035	3.619.670.035
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			292.996.622.114
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			13.683.232.031
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		52.279.266.329.922	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		159.408.098	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		43.877.764.985	
IV - Società costituende	»		65.999.202.914	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		2.261.262.342.936	
VI - Altri	»		32.997.057.673	54.683.562.105.528
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			365.734.852.944
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.873.993.367.038
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		2.992.937.241	
II - Conti dell'estero in lire	»		204.801.578.690	207.794.515.931
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11.076.276.909.676
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			332.681.774.282
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		29.245.781.350.654	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.347.481.643.707	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - *Fondi* assicurazione *danni*	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		180.148.236.982	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		69.470.249.241	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		359.670.721	
XIII - Acc.ti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto ai sensi della L. 29-5-1982, n. 297	»		—	37.393.682.291.709
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			28.462.307.885
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			72.231.617.142
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			8.667.942.539
PARTITE VARIE				
I - *Creditori diversi*	L.		81.592.040.124	
II - Altre	»		3.997.272.971.121	4.078.865.011.245
RATEI	L.			76.311.620.102
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			228.106.811.338
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			241.833.269.977
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	»			184.119.168.948
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			398.759.078.819
	L.			143.453.684.106.316
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		287.145.814.314.040	
II - Titoli e valori presso terzi	»		703.632.774.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		930.649.193.558	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.000.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		—	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.147.812.069.904	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—		
- esteri	»	3.147.812.069.904	3.147.812.069.904	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		318.556.392.572	296.394.276.814.299
TOTALE...	L.			439.847.960.920.615

Il ragioniere generale: SALONICO

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 maggio 1983, n. 8.

Imposta INVIM - Art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Agli uffici del registro

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Alle intendenze di finanza

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al comando generale della guardia di finanza

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1983 è stata pubblicata la legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il quale, all'art. 26, dispone l'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili per gli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983 e, pertanto, per gli immobili appartenenti alla stessa data, a titolo di proprietà o di enfiteusi, a società di ogni tipo e oggetto, ad enti pubblici e privati diversi dalle società, ai consorzi, alle associazioni non riconosciute ed alle organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Tale imposizione, di carattere straordinario, si aggiunge alle altre, ordinarie, previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto n. 643 e costituisce tassazione di carattere definitivo dell'incremento imponibile verificatosi fino alla data del 1° gennaio 1983 alla quale, pertanto, occorre aver riguardo, nelle anzidette successive occasioni di applicazione dell'imposta, per la determinazione del termine e del valore iniziale di riferimento. In particolare, l'applicazione dell'imposta in argomento, ove in concreto verificatasi, interrompe il decorso del decennio di ininterrotto possesso dell'immobile per il quale è dovuta, con la conseguenza che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, ricomincia a decorrere dal 1° gennaio 1983 un nuovo periodo decennale.

Sono esclusi da tale imposizione straordinaria, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 26 del decreto-legge n. 55:

a) gli immobili acquistati dai soggetti anzidetti successivamente al 31 dicembre 1981;

b) gli immobili per i quali successivamente a tale data, ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1982, si sia compiuto il decennio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni, prescindendo dalla circostanza che l'imposta sia stata in concreto applicata;

c) gli immobili per i quali, alla data del 1° gennaio 1983, sussistano le condizioni di applicazione dell'esenzione disposta dall'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643.

L'imposta è invece dovuta per gli immobili che, alla stessa data del 1° gennaio 1983, si trovano nelle condizioni previste dal quarto e quinto comma del medesimo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica numero 643, per i quali peraltro sono applicabili, anche ai fini di detta imposizione straordinaria, le riduzioni ivi indicate.

Per quanto concerne gli immobili di cui alla precedente lettera *a*) è appena da far presente che agli effetti dell'imposta INVIM non costituiscono acquisto la fusione di società nonché le altre operazioni ad essa equiparate a detti effetti, in virtù di specifiche disposizioni di legge, atteso che, secondo quanto previsto dall'art. 6, settimo comma, del decreto n. 643, e successive modificazioni, l'incremento di valore degli immobili oggetto di tali operazioni viene assoggettato all'imposta non al momento dell'operazione medesima, ma nelle successive occasioni di applicazione del tributo. Sono soggetti pertanto all'imposizione in argomento anche gli immobili acquistati, a seguito di fusione o di una delle operazioni anzidette verificatesi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1982, per i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assume come termine iniziale di riferimento quello dell'acquisto, da parte della società fusa o incorporata nonché per le operazioni assimilate alle fusioni da parte del precedente possessore, ovvero quello definito in occasione della precedente applicazione dell'imposta.

Per quanto concerne gli immobili di cui alla precedente lettera *c*) devesi precisare che, per le ipotesi per le quali l'esenzione è condizionata al decorso del periodo di otto anni antecedenti il compimento del decennio, appare necessario che, ai fini dell'esclusione di detti immobili dall'imposizione straordinaria in argomento, la destinazione del bene all'uso specificatamente previsto dalla norma esonerativa sussista alla data del 1° gennaio 1983 e che duri da un periodo di tempo anteriore, il quale, sommato a quello successivo, fino al compimento del decennio, possa realizzare il suddetto limite di tempo per il quale il bene deve essere destinato nel corso del decennio.

Esemplificando, un bene posseduto da tre anni al 1° gennaio 1983 dovrà essere stato destinato all'uso previsto dalla norma da almeno un anno, in quanto tale periodo sommato a quello di sette anni che intercorre tra il 1° gennaio 1983 ed il compimento del decennio consente di realizzare il periodo di otto anni previsto dal terzo comma dell'art. 25.

Per gli immobili che si trovino nelle condizioni in precedenza indicate, per i quali non è dovuta l'imposizione straordinaria in argomento ai sensi del cennato quinto comma dell'art. 26 del decreto-legge n. 55, non si verifica l'anzidetto effetto interruttivo dell'imposizione medesima, con la conseguenza che il periodo decennale in corso al 1° gennaio 1983 continua a correre e verrà a completarsi alla sua naturale scadenza.

In virtù di quanto previsto dal citato quinto comma dell'art. 26 non si procede, altresì, all'applicazione dell'imposizione straordinaria di cui trattasi per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali nel corso dell'anno 1983 venga a scadere il decennio ai fini dell'applicazione dell'imposta ordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni. Per tali immobili l'imposta INVIM continua ad applicarsi secondo le modalità e nei termini fissati dal medesimo decreto n. 643, con riferimento ai presupposti d'imposizione di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto.

L'imposta straordinaria in argomento si applica allo incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983 determinato secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

In particolare tale norma, prevedendo espressamente che ai fini della determinazione del termine iniziale di riferimento si ha riguardo al valore dell'acquisto o della precedente tassazione, comporta che, ove successivamente all'acquisto non si sia dato luogo alla tassazione per imposta decennale, si assume come valore iniziale quello definito in occasione dell'acquisto agli effetti dell'imposta di registro o di successione ovvero il corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto in tale occasione.

Ove l'acquisto sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 1963, si assume quale valore iniziale quello venale del bene a quella data, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 del decreto n. 643, e successive modificazioni, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle ulteriori norme del terzo e quarto comma del medesimo art. 6 ai fini della determinazione del valore iniziale.

Non può invece ritenersi applicabile, a tali effetti, il riferimento alla data prevista dal secondo periodo del quinto comma del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, relativa alla determinazione dell'incremento di valore soggetto all'imposizione decennale. In particolare è da escludere che possa assumersi come termine iniziale di riferimento la data del 1° gennaio 1965, prevista da detta disposizione, per gli immobili appartenenti alle società di gestione immobiliare, cui detta tassazione era inizialmente limitata, nonché quella del 1° gennaio 1966 per gli immobili appartenenti agli altri soggetti cui la tassazione medesima è stata estesa per effetto dell'art. 1 della stessa legge n. 694.

Ciò nella considerazione che tali termini si riferiscono esclusivamente alla prima applicazione dell'imposta decennale, rispettivamente per gli immobili posseduti al 1° gennaio 1975 ed al 1° gennaio 1976 ed acquistati anteriormente *al decennio*, che costituisce — diversamente che per l'imposizione straordinaria in argomento svincolata da ogni limite temporale — il periodo in relazione al quale deve essere commisurato necessariamente l'incremento del bene da assoggettare a tassazione.

E' applicabile, anche ai fini della determinazione dell'incremento imponibile per la fattispecie impositiva di cui trattasi, la disposizione di cui al sesto comma di detto art. 6 per l'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area. Al riguardo si ricorda che, come precisato con la risoluzione n. 4/573 del 27 dicembre 1978, per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, tale disposizione si applica anche quando il fabbricato non sia ultimato alla data del compimento del decennio, e che pertanto, in tale ipotesi, l'incremento imponibile si riferisce esclusivamente a quello dell'area, dalla data dell'acquisto o di precedente tassazione a quella di inizio dei lavori di costruzione.

Tanto si ritiene possa essere applicato anche ai fini della imposizione in argomento, in virtù del rinvio di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del decreto-legge n. 55.

Nessuna particolare disposizione contiene detto articolo 26 per quanto concerne la computabilità delle spese, per le quali valgono le stesse disposizioni previste dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni, con riferimento al periodo imponibile anzidetto.

Qualora per la definizione del valore del bene agli effetti delle imposte di registro o di successione in occasione dell'acquisto nonché dell'applicazione della imposta INVIM in occasione del precedente decennio il contribuente si sia avvalso delle disposizioni agevolative di cui all'art. 31 del decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982, convertito, con modificazioni, nella legge del 7 agosto 1982, n. 516, il valore iniziale deve essere determinato secondo quanto previsto dal terzo comma del medesimo art. 31. Al riguardo si fa presente che, come già precisato con la circolare n. 41 del 15 ottobre 1982, a pag. 103, per gli immobili assoggettati alla imposta INVIM per decorso del decennio si assume come valore iniziale del bene quello finale della tassazione decennale medesima risultante dalla dichiarazione o dall'accertamento senza l'applicazione della maggioranza del 20 per cento di quello dichiarato o della riduzione al 50 per cento di quello accertato.

Per la determinazione dell'incremento imponibile è prevista al terzo comma di detto art. 26, in alternativa al metodo analitico ordinario, la facoltà per il contribuente di richiedere che l'incremento imponibile sia determinato con il metodo forfettario. La richiesta, *a pena di decadenza*, deve essere formulata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione, anche mediante annotazione esplicita sulla seconda parte del modello di dichiarazione nello spazio riservato alle osservazioni del dichiarante. In tal caso l'incremento viene determinato in misura pari al 15 per cento del valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni compresi nel periodo di riferimento e non potrà, ovviamente, essere computata in maggiorazione del valore iniziale medesimo alcuna spesa, né di acquisto, né di costruzione, né incrementativa.

Si computano come anno intero le frazioni di anno superiori al semestre, mentre non si computano le frazioni di anno inferiori al semestre stesso.

Anche ai fini del calcolo forfettario dell'incremento dovrà aversi riguardo al valore del bene alla data dell'acquisto o della precedente tassazione, determinato secondo i cennati criteri di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643.

Nell'ipotesi in cui si sia verificata, nel periodo considerato, l'utilizzazione edificatoria dell'area dovrà procedersi, anche ai fini della determinazione dello incremento con il criterio forfettario, alla determinazione di due separati incrementi, l'uno riferito all'area e l'altro al fabbricato ultimato.

A tal fine la percentuale di incremento forfettario del 15 per cento dovrà essere moltiplicata, per quanto concerne la determinazione dell'incremento riferito all'area, per il numero degli anni compresi tra la data d'acquisto o di riferimento e quella d'inizio dei lavori di costruzione e, per l'incremento riferito al fabbricato, per il numero degli anni compresi tra la data di ultimazione dello stesso ed il 1° gennaio 1983.

Anche in tale ipotesi, per quanto concerne il valore del fabbricato alla data dell'ultimazione, che costituisce il termine iniziale di riferimento per il calcolo dell'incremento, l'amministrazione potrà procedere, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643, alla valutazione di congruità di quello dichiarato.

Nel caso di determinazione forfettaria dell'incremento il contribuente, in relazione alle modalità anzidette, non dovrà indicare nella dichiarazione il valore finale del bene alla data del 1° gennaio 1983, atteso che lo stesso non assume alcuna rilevanza per la determinazione dell'incremento imponibile.

Pertanto, allo scopo di determinare il valore del bene alla data del 1° gennaio 1983, che deve essere assunto quale *valore iniziale* nelle successive applicazioni dell'imposta, il secondo periodo del terzo comma prevede espressamente che tale valore è pari *alla somma* del valore assunto come iniziale agli effetti della applicazione dell'imposizione straordinaria in argomento e dell'importo corrispondente all'incremento imponibile forfettariamente determinato.

Esemplificando:

valore del bene alla data dell'acquisto, al 1° giugno 1978	100 milioni
incremento forfettario ex art. 26, terzo comma (= 15 % × 100 mil. × 5 anni)	75 milioni
valore del bene al 1° gennaio 1983 .	175 milioni

Pertanto, anche nell'ipotesi di determinazione forfettaria dell'incremento imponibile ai sensi del terzo comma dell'art. 26, l'imposizione straordinaria in argomento assume carattere di tassazione definitiva dell'incremento del bene fino al 1° gennaio 1983, per cui nei successivi trasferimenti ed in occasione del decorso del decennio successivo, che anche in tale ipotesi comincia a decorrere da detta data, si procederà alla determinazione dell'incremento imponibile verificatosi nel periodo successivo al 1° gennaio 1983, tenendo a base il valore del bene alla data medesima come innanzi determinato.

Tale valore, in quanto determinato in misura automatica sulla base della disposizione in esame, non sarà ovviamente soggetto ad alcuna valutazione di congruità in occasione delle successive applicazioni dell'imposta.

Per l'applicazione dell'imposta prevista da detto art. 26 il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 1983, secondo quanto disposto dal terzo comma, e secondo le modalità previste per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, in virtù del rinvio disposto all'ultimo comma del medesimo art. 26.

Da tanto discende che la dichiarazione dovrà essere resa sull'apposito mod. 25, relativo all'applicazione dell'imposta per decorso del decennio, e dovrà essere presentata all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il singolo immobile. Si ricorda che entro il termine del 30 giugno 1983 la dichiarazione deve essere materialmente pervenuta a detto ufficio e che, ove si proceda alla spedizione della stessa per mezzo del servizio postale, farà fede la data di arrivo all'ufficio del registro e non quella di presentazione all'ufficio postale per la spedizione.

Alla dichiarazione dovrà essere allegato l'estratto catastale, in carta semplice, relativo all'immobile, nonché la documentazione delle spese sostenute successivamente alla data del 1° gennaio 1973, secondo quanto previsto dall'art. 18, settimo comma, del citato decreto n. 643, e successive modificazioni.

L'obbligo di dichiarazione delle spese e dell'allegazione della relativa documentazione non sussiste ovviamente ove il contribuente richieda la determinazione dell'incremento con il metodo forfettario.

Al fine di evitare la vanificazione delle agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, che si applicano agli atti di trasferimento posti in essere entro il 31 dicembre 1983, è previsto, al sesto comma dell'art. 26 del decreto-legge n. 55, che nel caso di alienazione successiva al termine del 30 giugno 1983, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposizione straordinaria in argomento, l'incremento imponibile relativo al fabbricato alienato si determina con riferimento al periodo compreso tra la data dell'acquisto o della tassazione precedente e quella straordinaria in argomento e la data di alienazione, secondo gli ordinari criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni. Qualora detta alienazione benefici dell'esenzione di cui al primo comma del citato art. 3 della legge n. 168 non si darà luogo ad alcuna applicazione del tributo ed il contribuente dovrà richiedere il rimborso di quella dovuta ai sensi dell'art. 26, entro i sei mesi successivi alla data dell'alienazione. Qualora per tale alienazione sia invece applicabile l'imposta nella misura ridotta del 25 per cento, ai sensi del secondo periodo del medesimo primo comma dell'art. 3 della legge n. 168, il contribuente dovrà provvedere al pagamento dell'imposta dovuta sull'incremento relativo e dovrà parimenti richiedere, entro lo stesso termine dei sei mesi successivi alla data dell'alienazione, il rimborso dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 26.

Al riguardo si fa presente che tra due cennate imposizioni, quella straordinaria di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55 e quella ordinaria relativa all'alienazione, non può procedersi ad alcuna compensazione,

anche a motivo della diversa attribuzione del relativo gettito. Resta pertanto fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta dovuta in relazione all'alienazione, quando il contribuente abbia già provveduto al pagamento dell'imposta straordinaria.

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'alienazione per la quale siano applicabili le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge n. 168, si sia verificata anteriormente alla liquidazione od al pagamento dell'imposta straordinaria, l'ufficio si asterrà da ogni iniziativa per la riscossione di detta imposta straordinaria, sempreché il contribuente interessato abbia fatto pervenire nel termine suddetto la relativa istanza all'ufficio competente all'applicazione dell'imposta straordinaria medesima, al fine di evitare l'acquisizione di una imposta non più dovuta e per la quale, pertanto, dovrebbe disporsi l'immediato rimborso.

In virtù del rinvio disposto dall'ultimo comma dell'art. 26, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 relative all'imposta per decorso del decennio. Da tanto, in particolare, discende che anche per il pagamento dell'imposta straordinaria può essere concessa dilazione di pagamento nei limiti fissati dall'art. 31 del citato decreto n. 643, e successive modificazioni.

Ai sensi del settimo comma dell'art. 26 il gettito di tale imposta straordinaria è devoluto allo Stato, e non al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto dell'imposizione, per cui gli uffici provvederanno all'imputazione ed al versamento delle somme riscosse al capitolo di bilancio (capo VIII, capitolo 1233) appositamente istituito.

Di tali pratiche dovrà essere tenuto apposito inventario, anche ai fini delle rilevazioni statistiche ad esse inerenti e di cui annualmente verrà data notizia, per gli elementi indicati da questo Ministero con la circolare n. 9 del 3 giugno 1977.

Il Ministro: FORTE

(3276)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi trentatre posti, per la nomina alla qualifica funzionale di operatore tecnico, categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali del personale dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno nei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1977, n. 1417;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la percentuale di posti da riservare alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di operatore tecnico, categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T. sono da considerare disponibili settantatre posti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, il 10% dei posti disponibili deve essere riservato al personale dell'A.S.S.T. di categoria immediatamente inferiore e che, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, tali posti, fino al 31 dicembre 1983, possono essere attribuiti mediante autonomo concorso interno;

Considerato altresì che, ai sensi dello stesso art. 15, secondo comma, della richiamata legge n. 797/1981, il 50% dei posti residui è attribuito, mediante autonomo concorso, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, secondo comma della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla seconda alla quinta si applicano esclusivamente le riserve previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi circoscrizionali per esami per complessivi trentatre posti di operatore tecnico, categoria quarta del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono indetti i seguenti sette concorsi pubblici circoscrizionali per esami per la nomina in prova alla qualifica funzionale di operatore tecnico, nella categoria quarta del personale dello esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per complessivi trentatre posti:

1) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona;

2) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della seconda zona;

3) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della terza zona;

4) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

5) concorso ad un posto da conferire negli uffici delle province della Sardegna, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

6) concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della quinta zona;

7) concorso a due posti da conferire negli uffici delle province della Sicilia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio - Patente di guida

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. E' altresì richiesto il possesso della patente di abilitazione almeno di categoria *C* per la guida di autoveicoli.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370, e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ispettorati telefonici statali di zona ai quali dovrà essere inviata o presentata la domanda sono i seguenti:

ispettorato telefonico statale della I zona, via Santa Maria Valle n. 3, 20123 Milano: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino;

ispettorato telefonico statale della II zona, San Polo numero 2004, 30125 Venezia: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste;

ispettorato telefonico statale della III zona, piazza VIII Agosto n. 24, 40126 Bologna: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Bologna, Perugia, Ancona e Pescara;

ispettorato telefonico statale della IV zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Genova, Pisa, Livorno e Firenze;

ispettorato telefonico statale della IV zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso ad un posto da conferire negli uffici delle province della Sardegna;

ispettorato telefonico statale della V zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza;

ispettorato telefonico statale della V zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a due posti da conferire negli uffici delle province della Sicilia.

Nel caso che la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, l'ispettorato accettante dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito, nonché la patente di guida specificandone la categoria ed indicando la prefettura e la data in cui è stata rilasciata;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nelle province cui si riferisce il concorso;

m) di non aver presentato domande per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata con decreto ministeriale. Ciascuna commissione sarà così composta:

presidente:

funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica dirigenziale;

membri:

due funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

segretario:

funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla settima direttiva o all'ottava dell'esercizio.

Art. 9.

Programma degli esami - Votazioni

L'esame consisterà di una prova tecnico-pratica e di un colloquio, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

I candidati riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno sostenere le prove di cui al precedente comma almeno venti giorni prima di quello stabilito.

La prova tecnico-pratica ed il colloquio si intenderanno superati se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punteggi rispettivamente riportati nelle suddette prove.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove di esame, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alla prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che avranno superato la prova tecnico-pratica e il colloquio, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto dette prove.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Graduatorie

Per ciascun concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione dei predetti decreti sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Immissione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 14.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti disponibili entro tre anni dalla data della approvazione delle graduatorie medesime.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno inviati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto:

8) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino la categoria e gli estremi della patente di abilitazione per la guida di autoveicoli (luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accettare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 16.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 15 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) attestazione relativa al possesso della patente di guida;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 15.

Art. 17.

Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 18.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente articolo 15, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di operatore tecnico, categoria quarta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova i predetti operatori tecnici, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1983
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 8

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova tecnico-pratica consistente nella guida di un automezzo industriale di portata superiore a 35 quintali e nell'accertamento della conoscenza del funzionamento dell'autoveicolo e delle relative operazioni di manutenzione e di piccolo intervento.

Colloquio:

a) nozioni di meccanica dell'autoveicolo, di circolazione e segnaletica stradale;

b) nozioni elementari di elettrotecnica: corrente, tensione, resistenza elettrica. Conoscenza dei componenti elettrici di più comune impiego;

c) nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

d) nozioni elementari sull'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ispettorato telefonico statale della . .
zona (1) - . . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico a n. . . posti della qualifica funzionale di operatore tecnico dell'A.S.S.T., da conferire negli uffici delle province di . . . . nell'ambito di codesto ispettorato telefonico statale di zona (3), indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49823.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente conseguito presso in data .,

e) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria . . per la guida di autoveicoli n. . rilasciata dalla prefettura di . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (7);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle suddette province;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . dal . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi di quelli indetti con il decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49823.

Data, .

Firma (9)

---

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso. Per gli indirizzi si rimanda all'art. 5 del bando.

La partecipazione è limitata ad uno solo dei concorsi indetti con il presente bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Per la esatta indicazione del concorso (ed in particolare per il numero dei posti e per la denominazione delle province) si rimanda all'art. 1 del bando.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1985, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di fisica «A. Volta», via Bassi n. 6, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 luglio 1983, ore 9,30;

seconda prova: 6 luglio 1983, ore 9,30.

(3251)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, viale Fra' Ignazio n. 78, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 luglio 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 9 luglio 1983, ore 8,30.

(3252)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto privato, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 luglio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 7 luglio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di scienze giuridiche, istituto di studi giuridici, città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 giugno 1983, ore 10;

seconda prova scritta: 1° luglio 1983, ore 10.

(3253)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° luglio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 2 luglio 1983, ore 9.

(3254)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario della prova scritta del concorso a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera di dattilografia.

Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 24 maggio 1983 è stato stabilito che la prova scritta del pubblico concorso a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale 6 novembre 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, abbia luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 14 settembre 1983 con inizio alle ore 8,30, con la durata di sei ore dalla dettatura del tema.

(3261)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 47, IN BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale degli infermi di Biella

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale degli infermi di Biella, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale « B »;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale in Biella (Vercelli).

(245/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 144 del 27 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni - Ambito territoriale n. 27 - Unità socio-sanitaria locale « Valle Brembana », in Zogno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di infermiere professionale.

Unità socio-sanitaria locale n. 21, in Morbegno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo.

Regione autonoma Valle d'Aosta: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - capo servizio centralino, sette posti di operatore tecnico - centralinista, tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di anatomia patologica e citoistopatologia, un posto di operatore professionale coordinatore - capo sala e un posto di assistente tecnico - perito industriale elettronico.

Istituti ospitalieri Valdesi - Ospedale valdese di Pomareto - Ospedale di zona per lungodegenti e convalescenti, in Torre Pellice: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto di segreteria amministrativa e ad un posto di infermiere generico e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di infermiere professionale.

Istituto postelegrafonici, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, a due posti per la seconda qualifica del ruolo professionale, otto posti di assistente del ruolo amministrativo, dodici posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo e cinque posti di collaboratore del ruolo amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831460)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale *ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.